



*Regione Siciliana*

Assessorato Regionale della Famiglia, delle  
Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,  
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

DIRIGENTE GENERALE

Prot N° 11713

del 13/04/2022

OGGETTO: PO FSE 2014 – 2020 Avviso 10/2016 e Avviso 19/2018. Ulteriori chiarimenti  
indennità tirocini extracurricolari

NOTA TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC

Ai beneficiari degli Avvisi n. 10/2016 e 19/2018  
Loro Indirizzi PEC

A modifica ed integrazione della nota prot. 4898 del 10/02/2022 del Dipartimento della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, nella considerazione che l'Area di disagio 3 – donne vittime di abusi e di violenza - Avviso 19/2018 –, ha come destinatarie anche donne che si devono occupare dell'assistenza dei figli minorenni, che vengono affidati alla madre, stante la situazione di abusi e violenze che queste ultime subiscono o hanno subito, per cui spesso si devono assentare in presenza di malattia dei figli, o perché non possono affidare i figli a terze persone, o perché hanno impegni con le Istituzioni, legati alla situazione di violenza ecc, per tale area di disagio si chiariscono le modalità di corresponsione dell'indennità di tirocinio.

Premesso che alla tirocinante spetta l'indennità di tirocinio al raggiungimento del 70% di presenze mensili, ed in mancanza non spetta nulla, occorre considerare due diverse situazioni:

Se la tirocinante raggiunge il 70% di presenze mensili, come detto, si ribadisce che spetta l'indennità, e quindi non vi è problema.

Problema nasce, invece, se la tirocinante non raggiunge il 70% di presenze mensili. In tale ipotesi, in presenza di assenze giustificate, intendendosi per tali malattia dei figli, assenze perché devono accudire i figli che non possono affidare a terze persone, per impegni con le Istituzioni legati alla situazione di violenza, il periodo di tirocinio che non viene svolto nel mese, viene recuperato a seguire alla data di conclusione del tirocinio.

Possono essere recuperati, inoltre, le assenze per malattia della tirocinante, a prescindere dalla durata della malattia, ivi compresa la malattia dovuta a positività a Covid - 19, e i periodi di chiusura aziendale a prescindere dalla durata degli stessi, e ciò qualora non consentissero di

raggiungere la presenza mensile del 70%. Anche tali assenze vanno recuperate a seguire alla data prevista per la conclusione del tirocinio, per un numero di giorni pari alla malattia o alla chiusura aziendale

Qualora in applicazione della nota prot. 4898 del 10/02/2022 del Dipartimento della Famiglia, codesti soggetti beneficiari avessero proceduto a pagamenti parziali, decurtando gli importi per i periodi per i quali non è stata svolta attività di tirocinio, dovranno fare recuperare il periodo di attività non svolta al termine del tirocinio, erogando quanto non corrisposto.

E' chiaro che in presenza di recupero dei giorni di assenza a conclusione dei tirocini, dovrà essere prorogata la copertura per assicurazione RCT e per l'assicurazione INAIL, e dovrà essere trasmessa CO Unilav per il periodo di proroga.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro/  
Il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Famiglia  
(Ing. Gaetano Sciacca)

